

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4905 del 06/12/2016
Oggetto	Respingimento dell'istanza di approvazione dell'Analisi di Rischio sito specifica, presentata ai sensi dell'art. 242 c. 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con riferimento al sito Impianto Centrale Elettrotermofrigorifera ubicato in via Calzoni n. 3 nel Comune di Bologna. Proponente: Comunione degli Utenti della Centrale Elettrotermofrigorifera del Quartiere Fieristico di Bologna.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5036 del 05/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno sei DICEMBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.

Oggetto: Respingimento dell'istanza di approvazione dell'Analisi di Rischio sito specifica, presentata ai sensi dell'art. 242 c. 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con riferimento al sito Impianto Centrale Elettrotermofrigorifera ubicato in via Calzoni n. 3 nel Comune di Bologna.

Proponente: Comunione degli Utenti della Centrale Elettrotermofrigorifera del Quartiere Fieristico di Bologna.

IL RESPONSABILE S.A.C. DI BOLOGNA

Decisione:

- 1)** respinge¹ l'istanza di approvazione dell'Analisi di Rischio sito specifica, relativa al sito Impianto Centrale Elettrotermofrigorifera ubicato in via Calzoni n. 3 nel Comune di Bologna, presentata² dalla Comunione degli Utenti della Centrale Elettrotermofrigorifera del Quartiere Fieristico di Bologna;
- 2)** dispone che entro il **18/1/2017** sia trasmessa una nuova istanza di approvazione dell'Analisi di Rischio sito specifica, la cui predisposizione sia basata sulle seguenti attività:
 - valutazione dei possibili rischi derivanti dall'inalazione di vapori dalle acque sotterranee per i bersagli attivi in sito (lavoratore commerciale/industriale), con un particolare aggiornamento della situazione ambientale relativa alla qualità delle acque sotterranee presso il piezometro PZ2, in corrispondenza del quale era stato rinvenuto prodotto surnatante in fase libera;
 - revisione completa del documento di Analisi di Rischio sito specifica tenendo in considerazione la matrice acque sotterranee, non considerata nell'elaborazione della prima istanza;
 - verifica, in relazione agli esiti dell'Analisi di Rischio sito specifica, in merito alla necessità di presentare l'eventuale Progetto di Bonifica che si rendesse necessario;
- 3)** dispone che siano comunicate con congruo anticipo agli Enti, ed in particolare ad ARPAE Servizio Territoriale Distretto Urbano, le date relative all'effettuazione dei campionamenti e delle indagini di cui al punto 2;
- 4)** dispone che venga trasmesso il presente atto alla Comunione degli Utenti della Centrale Elettrotermofrigorifera del Quartiere Fieristico di Bologna, agli Enti competenti (Comune di Bologna, ARPAE Servizio Territoriale Distretto Urbano, AUSL di Bologna), e alla Prefettura di Bologna.
- 5)** dà atto che le spese istruttorie, quantificate in € 346,00 (euro trecentoquarantasei/00) ai sensi della

¹ ai sensi dell'art. 14 ter, c. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

² agli atti con PGBO/2016/13110 del 14/7/2016 e PGBO/2016/13246 del 15/7/2016, regolarizzato con PGBO/2016/14123 del 27/7/2016

normativa regionale in materia, sono state rimosse tramite bonifico bancario da questa Agenzia in data 25/7/2016.

Motivazioni:

La Comunità degli Utenti della Centrale Elettrotermofrigorifera del Quartiere Fieristico di Bologna ha presentato² l'istanza di approvazione dell'Analisi di Rischio sito specifica, ai sensi dell'art. 242 c. 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Detta istanza è stata valutata nella Conferenza di Servizi del 13/10/2016, alla presenza dei rappresentanti di ARPAE SAC Bologna e Servizi Territoriali di Bologna e del Comune di Bologna i quali hanno ritenuto non approvabile l'elaborazione dell'Analisi di Rischio, come riportato nel verbale³.

I motivi del diniego risiedono nel fatto che, al momento della presentazione dell'istanza, il Proponente non ha presentato una situazione aggiornata della situazione ambientale relativa alla qualità delle acque sotterranee presso il piezometro PZ2, in corrispondenza del quale era stato rinvenuto prodotto surnatante in fase libera; inoltre il Proponente ha escluso dalla trattazione dell'Analisi di Rischio la matrice acque sotterranee per i percorsi di inalazione.

Per quanto, al momento della presentazione dell'istanza di approvazione dell'Analisi di Rischio, risultino rispettate le CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) in posizione del punto di conformità (POC) a valle idrogeologico, identificato nel piezometro PZ6, è emersa una situazione di indeterminatezza dovuta al fatto che non sono noti i possibili rischi derivanti dalla matrice acque sotterranee.

Nella Conferenza di Servizi del 13/10/2016 è stata richiesta al Proponente di effettuare una tempestiva verifica, in contraddittorio con ARPAE ST, della situazione ambientale in corrispondenza del piezometro PZ2 e sono stati configurati i possibili scenari di proseguimento del procedimento:

- a. Non viene riscontrato prodotto libero e non vengono rilevati superamenti delle CSC nelle analisi delle acque del piezometro. In questo caso, previa formale integrazione degli esiti della caratterizzazione da parte del proponente a seguito del ricevimento delle analisi in contraddittorio svolte da ARPAE, si riterrà esaustivo e completo il documento di AdR, dichiarando il sito non contaminato e prescrivendo di proseguire il monitoraggio di verifica della stabilizzazione della qualità delle acque sotterranee, da svolgersi in contraddittorio con Arpa, per la durata di un anno mediante campagne estese a tutti i piezometri esistenti con frequenza trimestrale.
- b. Non viene riscontrato prodotto libero ma vengono rilevati superamenti delle CSC nelle analisi delle acque del piezometro. In questo caso il Proponente dovrà revisionare l'Analisi di Rischio e, in base agli esiti di questa revisione, proporre eventualmente un progetto di bonifica.

³ agli atti con PGBO/2016/19839 del 20/10/2016

c. Viene riscontrato prodotto libero e di conseguenza vengono riscontrati superamenti delle CSC nelle acque del piezometro. Il Proponente dovrà provvedere tempestivamente allo spurgo del surnatante presente nelle acque del piezometro e dovrà revisionare l'Analisi di Rischio, verificando la necessità di effettuare eventuali interventi di bonifica.

In data 14/10/2016 si è svolto presso il sito il campionamento, in contraddittorio con ARPAE ST, delle acque sotterranee dal piezometro PZ2, in occasione della quale è stata accertata la presenza di 2 mm di surnatante nel piezometro.

Pertanto si è delineata la situazione, denominata al punto c, prospettata durante la Conferenza di Servizi del 13/10/2016.

In data 20/10/2016, ARPAE SAC Bologna ha trasmesso⁴ al Proponente la comunicazione⁵ dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza alla quale non hanno fatto seguito osservazioni.

Termine e autorità a cui si può ricorrere

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

La L.R. 13/2015 ha trasferito ad ARPAE le funzioni in materia ambientale di competenza regionale.

Con deliberazione n. 77 del 13 luglio 2016 del Direttore Generale ARPAE Regione Emilia-Romagna è stato conferito al Dr. Valerio Marroni l'incarico di Direttore dell'ARPAE-S.A.C. di Bologna.

Il Responsabile S.A.C. di Bologna

(Dr. Valerio Marroni)

firmato digitalmente⁶ ai sensi del codice di amministrazione digitale

⁴ agli atti con PGBO/2016/19852 del 20/10/2016

⁵ ai sensi dell'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990 e s.m.i.

⁶ documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs n. 39 del 12/12/93 e l'art. 3 bis - c. 4 bis - del "Codice dell'Amministrazione Digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.